



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04953 DEL DEP. CARMINA (res. n. 476 del 07 maggio 2025)

RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto solleva specifici quesiti in ordine al caso di un detenuto, asseritamente minorenne al momento dell'arresto, ristretto presso la Casa circondariale di Trapani.

Dalle notizie rese dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del DAP, opportunamente interessata, risulta che il giovane originario della Guinea, ristretto presso la Casa circondariale di Trapani, potrebbe essere K.M.N., nato il 1° gennaio 2005.

Dall'esame della documentazione acquisita dalla Casa circondariale di Trapani, risulta che il 28 febbraio 2023, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trapani disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto che permaneva presso la Casa circondariale di Trapani e allocato presso la sezione circondariale ordinaria.

Dall'esame dell'ordinanza, si evince, altresì, che K.M.N., all'atto dello sbarco, e, successivamente, in occasione del fotosegnalamento, si dichiarava minorenne; tuttavia, attesa la possibilità che fosse maggiorenne – date le fattezze fisiche – e che questi avesse falsamente dichiarato una data di nascita che lo facesse considerare minorenne, veniva richiesto dagli operatori che fosse sottoposto a specifici

accertamenti, ossia esame auxologico presso il locale nosocomio, al fine di pervenire all'accertamento della maturità scheletrica.

Dal referto eseguito il 24 febbraio 2023, si accertava che il ristretto era maggiorenne; di conseguenza, lo stesso, su disposizione del pubblico ministero di turno, veniva associato alla Casa circondariale di Trapani. Inoltre, come specificato dalla Direzione penitenziaria, non risulta, allo stato, che né il detenuto né il suo legale di fiducia abbiano mai presentato istanze vertenti all'accertamento dell'età anagrafica.

Il 16 gennaio 2024, il giudice presso il Tribunale di Marsala – cui venivano rimessi gli atti per incompetenza territoriale del G.i.p presso il Tribunale di Trapani – dichiarava K.M.N. colpevole dei reati e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e l'interdizione legale durante la pena.

L'8 gennaio 2025, la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza emessa.

Quanto alla fase cautelare, poi, il 6 maggio 2025, il Tribunale di Palermo – sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di K.M.N., applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p., da eseguirsi presso la Parrocchia Santa Lucia di Palermo.

Pertanto, il 12 maggio 2025, il soggetto ha iniziato a fruire del regime meno afflittivo degli arresti domiciliari.

Per fare ulteriormente luce sulla vicenda, attraverso il DAG, sono stati interpellati anche i competenti uffici giudiziari.

In data 26 maggio 2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha inoltrato apposita relazione nella quale ha indicato quanto segue “(...) *Tale procedimento penale, iscritto a carico di due soggetti stranieri (tra cui il giovane guineano (...), è stato trasmesso per competenza territoriale alla Procura della*

Repubblica presso il Tribunale di Marsala”.

In data 29 maggio 2025, anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, successivamente interpellato, ha trasmesso la relazione nella quale ha confermato che il procedimento penale aperto a carico dei due giovani prevede le imputazioni per i reati di cui agli art. 110 cp, art. 13 c. 1 e 3 lett. a) e b) 3 ter lett. b) d.lvo n. 286/1998, che il giovane in questione è stato identificato e che il procedimento penale è stato definito con sentenza di condanna del 16 gennaio 2024 del Tribunale - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - di Marsala.

In conclusione, deve evidenziarsi che le ulteriori verifiche necessariamente effettuate sull'età anagrafica, sono procedure utilizzate quando non è possibile stabilire con certezza l'età di un soggetto, vista l'insussistenza, come nel caso di specie, di documenti e di altre evidenze e vi siano dubbi significativi sull'età dichiarata.

La procedura medica in questione prevede sempre e comunque un approccio multidisciplinare di equipe formate da medici, psicologi e mediatori culturali, con l'obiettivo di rispettare l'integrità fisica e psicologica del presunto minore.

Inoltre, la procedura in commento che presuppone il consenso del soggetto si definisce con il provvedimento che determina l'età che può essere oggetto di impugnazione nel qual caso, la procedura amministrativa o penale cui l'accertamento è prodromico, è sospesa fino alla decisione del tribunale.

Al livello normativo, la disciplina di riferimento è rappresentata dall'articolo 19-bis del Decreto Legislativo 142/2015 in materia di “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, nonché, dal Protocollo Multidisciplinare per la Determinazione dell'Età dei Minori Stranieri Non Accompagnati, adottato dalla Conferenza Unificata del 9 luglio 2020, che definisce le fasi e le modalità dell'accertamento socio-sanitario, prevedendo una procedura univoca e appropriata per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, da adottare a livello nazionale.

In merito alla specifica vicenda, infine, si evidenzia che presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani è in uso da alcuni anni la procedura per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, proprio attraverso una visita specialistica da parte di una equipe multidisciplinare, perfezionata in ultimo con deliberazione n. 625 del 18.04.2025 in ossequio all'Accordo Stato-Regioni del 9 luglio 2020.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)